

Tribunale di Vicenza, 11 agosto 2009 – Pres. Picardi – Est. Limitone.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Curatore – Facoltà di sollevare eccezioni durante ed anche oltre l'udienza di verifica del passivo – Ammissibilità.

Il curatore, essendo un organo non tecnico del rito civile, non può subire, a scapito della massa, decadenze in senso stretto, e può quindi sollevare eccezioni fino all'udienza di verifica del passivo, ed anche in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, a mezzo di un difensore tecnico. (gl) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

DECRETO

Sulla pretesa tardività dell'eccezione di compensazione.

L'opponente lamenta che il curatore avrebbe eccepito la compensazione solo in sede di udienza di verifica dello stato passivo, e non nel progetto dello stesso.

L'eccezione di tardività è infondata, atteso che il Curatore ha eccepito la compensazione una prima volta nel terzo progetto di stato passivo delle domande tardive, con riferimento ad un certo controcredito e, quindi, una seconda volta, con riferimento ad ulteriori e diversi controcrediti, a seguito delle osservazioni depositate in udienza di verifica del passivo, quindi legittimamente in conseguenza del dispiegarsi del contraddittorio.

In ogni caso, va considerato, da un lato, che il curatore non è un organo tecnico esperto del rito civile, e quindi eventuali sue omissioni inerenti le eccezioni formulabili non possono produrre conseguenze tecniche come la decadenza, che è una sanzione processuale molto grave, e che, nel caso di specie, può produrre effetti deleteri per la massa dei creditori, esposti al rischio di vedere diminuire la percentuale di soddisfo a causa della, comprensibile e giustificata, incompetenza processualcivilitica del curatore.

In altre parole, la sanzione processuale della decadenza sarebbe giustificata laddove il soggetto onerato di sollevare l'eccezione fosse, come nel caso dell'avvocato, professionalmente in grado di percepire tempestivamente e compiutamente tutti i profili sostanziali e processuali della fattispecie rilevanti.

Dall'altro lato, comunque, la sede tecnica per tutti i necessari rilievi è, in primo luogo, l'udienza di verifica del passivo, in cui si dispiega il pieno contraddittorio inter partes sotto la vigilanza e la direzione tecnica del G.D., con la possibilità di rinviare la stessa fino ad otto giorni per consentire la "parità delle armi" tra le parti, ai sensi dell'art. 96, co. 3, l.f. (potendo anche essere concessi termini per memorie, a migliore esplicazione dei reciproci sviluppi argomentativi), e, in secondo luogo, il giudizio stesso di opposizione allo stato passivo, in cui il curatore si costituisce a mezzo difensore tecnico, il quale può, e deve, sollevare ogni eventuale eccezione in sede di costituzione in giudizio, nella memoria di risposta all'opposizione, ai sensi dell'art. 99, co. 7, l.f.

Sulla pretesa non reciprocità dei crediti.

Ritenuta la reciprocità dei crediti, atteso che l'opponente vanta un credito di rivalsa, relativo a pagamenti fatti ai lavoratori della fallita, aventi radice causale nel rapporto di lavoro degli stessi, incontestabilmente in essere in epoca anteriore all'apertura del concorso, e il curatore oppone dei controcrediti aventi pacificamente origine nel contratto d'affitto ed in altri rapporti esistenti inter partes prima del fallimento, per cui le opposte pretese devono elidersi per compensazione legale, ex artt. 1241ss. c.c.

Sulla pretesa non compensabilità di crediti aventi diversa natura.

Ritenuto che la diversa natura dei crediti, uno privilegiato e gli altri chirografari, non osti alla compensazione, la quale opera ex lege sugli importi dei crediti, dal momento della loro coeva esistenza, a prescindere dalla loro collocazione, che rileva invece, se del caso, solo laddove il credito debba essere pagato nel concorso con altri creditori, quindi solo all'atto dell'eventuale, e futuro, riparto.

Sull'ammontare del controcredito opposto in compensazione.

IL CASO.it

Ritenuto che, attesa la pacifica sproporzione, a favore del Fallimento, tra i crediti, l'eccezione sia irrilevante, posto che la compensazione opera in questa sede elidendo le opposte pretese, senza che l'opponente sia tenuto a versare la differenza in favore del Fallimento, che pertanto non deve essere ulteriormente accertata rispetto a quanto già risultante dal decreto ingiuntivo definitivo emesso in favore della C. R. spa (pari ad € 329.461,47 a fronte di € 40.487,91).

Sul mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria al credito dell'opponente.

Ritenuto che la rivalutazione del credito di lavoro spetti ai soli dipendenti, in ragione della tutela del lavoratore dalla mora debendi del datore di lavoro, e non risultando che essa sia stata corrisposta dall'odierno opponente, sicché neppure quest'ultimo può esigerla in sede di rivalsa, non avendo titolo autonomo a pretenderla, in mancanza della prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.

Ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza dell'opponente.

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

rigetta l'opposizione e per l'effetto

conferma il provvedimento impugnato;

condanna la C. M. srl a pagare le spese della presente fase, in favore del Fallimento della C. R. spa, liquidate in complessivi e forfetari € 2.400,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.